



APS Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia



Statuto della Associazione di Promozione Sociale AMICI DEI PARCHI DI MONTEVEGLIO E DELL'EMILIA

In data 14 ottobre 2022, in località Calcara di Valsamoggia (BO) presso la Sala posta in via A. Ferrari 1, alle ore 21.00, in seconda convocazione, essendo la prima, convocata in data 13 ottobre 2022 andata deserta, si è validamente costituita l'Assemblea Straordinaria deliberante a seguito di convocazione avvenuta secondo i regolamenti statutari.

L'Assemblea, come da verbale sottoscritto dal Presidente pro-tempore e dal Segretario, facente parte integrante del seguente atto, **ha deliberato le modifiche allo Statuto dell'Associazione, con procedura semplificata**, elaborato e predisposto dal Consiglio Direttivo, **con le integrazioni richieste dalla nota dell'Ufficio Regionale del RUNTS R.E.R. prot. 0869456 del 16.09.2022.**

L'APS Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia nel corso del seguente atto viene indicata con l'acronimo: **APS A.P.M.E.** oppure: **Associazione.**

Di seguito viene trascritto il nuovo Statuto, da intendersi sostitutivo a tutti gli effetti del precedente, che fu registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 29.04.2019 serie 3 al n.3212.

ART. 1 – Denominazione, Sede e Durata

Il giorno 20 dicembre 2006 ad opera dei cinque Soci Fondatori è stata costituita con regolare atto costitutivo un'associazione denominata "AMICI DEL PARCO DI MONTEVEGLIO", con sede legale in via Abbazia 28 Monteveglio (BO), codice fiscale 91278320378, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e scientifico del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio e del complesso immobiliare di S. Teodoro, sede del Parco.

Il giorno 26 aprile 2018 la denominazione è stata modificata in: Associazione di promozione sociale "AMICI DEI PARCHI DI MONTEVEGLIO E DELL'EMILIA", per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e scientifico del Parco di Monteveglio, con il suo complesso immobiliare di S. Teodoro, e dei Parchi dell'Emilia.

Viene aggiornata l'anagrafica e mantenuto lo stesso numero di codice fiscale: 91278320378. L'APS A.P.M.E. si configura come un ente senza scopo di lucro volto all'esclusivo perseguimento delle finalità sociali sopra indicate. L'Associazione offre servizi a tutti, senza distinzione, nel pieno rispetto delle convinzioni personali di ciascuno.

L'APS A.P.M.E ha sede in Valsamoggia (BO), località Monteveglio, via dell'Abbazia 28, presso il nucleo rurale di San Teodoro, e può istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito nell'art. 13, è a tempo indeterminato.

L'acronimo ETS o Ente del Terzo Settore acquisterà efficacia esclusivamente quando entrerà in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'Associazione ne risulterà iscritta, pertanto fino a quella data non se ne potrà fare menzione.



ART. 2 – Scopo e finalità

Scopi istituzionali dell'APS A.P.M.E. sono: promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza dei Parchi dell'Emilia, delle loro risorse naturali, culturali e umane, delle imprese che vi operano al loro interno e nell'area di influenza, al fine di favorirne lo sviluppo;

- a) organizzare corsi di formazione, congressi e riunioni scientifiche per l'approccio alla valorizzazione del patrimonio ambientale in senso lato;
- b) promuovere e sostenere anche economicamente le attività organizzate dai Parchi e finalizzate al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali;
- c) valorizzare i prodotti delle imprese di cui al punto a) attraverso la loro qualificazione, promozione, diffusione anche ricavandone proventi da cedere, nella totalità della loro consistenza netta, ai Parchi;
- d) promuovere un coordinamento tra i vari enti parco regionali, nazionali e transnazionali per un miglioramento delle attività educative e di sviluppo ambientale;
- e) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai problemi legati alla salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue espressioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro, né di tutela di interessi economici di categoria e può aderire ad altre associazioni, federazioni o enti a carattere analogo quando ciò torni utile al conseguimento dello scopo istituzionale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle direttamente connesse alle attività istituzionali. L'attuazione delle finalità è quindi perseguita attraverso le seguenti attività materiali:

- promozione e sviluppo di iniziative per assicurare adeguati mezzi per i fini statuari
- organizzazione di corsi di formazione, incontri di gruppo, dibattiti, interventi nelle scuole, divulgazione di pubblicazioni, che consentano l'educazione di bambini, giovani ed adulti, nonché un'adeguata informazione della opinione pubblica;
- stipulare convenzioni con istituti scolastici ed università finalizzate alla erogazione di tirocini curricolari e momenti formativi agli studenti di corsi scientifici attinenti alla natura e all'ambiente, in particolare orientate alla realizzazione di tesi e ricerche sul campo;
- promozione di studi e ricerche su temi propri delle attività dell'Associazione e di ogni altra iniziativa idonea alla divulgazione delle finalità sociali nonché sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei pubblici poteri circa i problemi relativi alla salvaguardia dell'ambiente "latu sensu";
- istituzione di sussidi, premi o borse di studio a favore di studenti;
- promozione di ogni altra iniziativa idonea, in relazione allo scopo sociale.

In particolare, l'Associazione svolge le attività di interesse generale indicate alle lettere: d), e), f), g), h), i) dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017.

ART. 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.



I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

ART. 4 – Quote

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

ART. 5 – Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli associati subentrati successivamente;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti eventuali realizzati nello svolgimento dell'attività;
- contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche e private;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statuari.

Eventuali utili o avanzi risultanti dalla gestione non possono in ogni caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ma devono essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 6 - Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che condividono gli scopi istituzionali della stessa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti attivi e passivi, senza alcun tipo di distinzione.

Sono soci:

- 1 – i soci fondatori;
- 2 – i soci ordinari;
- 3 – i soci onorari.

1) Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

2) Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, richiedono l'iscrizione alla stessa, compilando apposita domanda e versando la relativa quota. L'ammissione avviene alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, con contestuale iscrizione nel libro dei soci.

I nuovi soci hanno diritto di voto in assemblea trascorsi venti giorni dalla loro iscrizione nel libro degli associati.

3) Sono soci onorari coloro che per prestigio, competenza o meriti verranno riconosciuti tali all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Tale carica ha esclusivo carattere onorifico.



Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono obbligati al versamento della quota associativa nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. I soci non in regola con i pagamenti delle quote annuali non possono partecipare all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, dietro semplice richiesta al Consiglio Direttivo, che dovrà provvedere entro i successivi dieci giorni.

I soci potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall'Associazione, partecipando alle iniziative organizzative e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all'attività sociale. I soci potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale od extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l'operato dell'Associazione con sostegni economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell'Associazione in termini di collaborazione, di sostegno e di proposta.

ART. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per recesso unilaterale, espulsione per indegnità, decesso.

L'espulsione per indegnità deve essere accertata e dichiarata con voto unanime dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.

I soci recedenti, dimissionari, espulsi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione ciascun nuovo socio ha diritto di prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione.

ART. 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari. Essa può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno il 10% dei soci.

La convocazione deve essere effettuata sia a mezzo affissione del relativo avviso presso la sede sociale, sia utilizzando gli altri canali informativi a disposizione, compresi il sito, i social network e la posta elettronica, da effettuarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal più anziano dei soci presenti nel Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la rappresentanza in Assemblea mediante delega, si applica il comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. 3.07.2017 n. 117.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e ratifica l'entità annuale della quota associativa;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria:

- Delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 13.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di sette, eletti tra tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.

I consiglieri durano in carica per un triennio, tuttavia resteranno in carica per le operazioni di ordinaria amministrazione fino alla prima assemblea che provvede alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, un Presidente e un Vicepresidente.

Il Consiglio nomina inoltre un Tesoriere, tenuto a riscuotere le quote annuali, a provvedere al pagamento dei creditori e a curare la tenuta dei libri contabili, ed un Segretario.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere non possono coincidere in capo alla medesima persona.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- la nomina al suo interno di un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario;
- la predisposizione del rendiconto annuale;
- l'emanazione del Regolamento dell'Associazione



- la determinazione dell'importo della quota associativa e della periodicità di riscossione, salvo ratifica dell'Assemblea;
- il conferimento della qualifica di Socio Onorario.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio può inoltre creare particolari commissioni, composte da soci e/o da soggetti prescelti per le loro particolari qualità professionali o morali, finalizzate allo studio di specifiche tematiche di carattere tecnico ovvero all'implementazione di determinati progetti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri, più il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, o, in caso di impedimento di entrambi, da un loro consigliere delegato.

Il Consiglio è convocato con avviso contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, anche attraverso posta elettronica all'indirizzo indicato dal Consigliere al momento dell'entrata in carica, almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti, l'astensione vale come voto negativo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Per le attività che il Consiglio giudica di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di tutti i consiglieri e le relative deliberazioni devono essere assunte all'unanimità.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere si procede alla nomina del primo dei non eletti e così di seguito, senza però superare della metà del consiglio il numero di consiglieri sostituiti; il nuovo consigliere resta in carica per il residuo di validità del Consiglio. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione, entro il termine di tre mesi dalla decadenza, ricorrendo alla convocazione di un'Assemblea elettiva straordinaria.

ART. 11 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi in giudizio e ad esso spettano le seguenti funzioni:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello statuto e del regolamento;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- assolvere nel complesso al ruolo guida insito nella carica.

Il Presidente può esercitare, solo in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 12 – Rendiconto annuale

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto annuale.



Entro il 31 marzo di ogni anno, quando l'Assemblea non è elettiva, altrimenti entro il 28 febbraio in caso di rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la relativa approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

ART. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria; essa deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione del patrimonio residuo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità analoghe, nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 117/17.

ART. 14 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri designati dall'Assemblea.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promesso l'arbitrato, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.

Il Collegio arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 15 – Norme generali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Logo ufficiale: L'APS A.P.M.E. adotta il seguente logo, rappresentato in calce e così descritto: una farfalla stilizzata in volo posta in diagonale verso destra, con ali simili a foglie di quercia, la destra gialla e la sinistra verde con testa e antenne verdi, su fondo bianco, circondata tutt'intorno dalla scritta in nero: APS Amici dei Parchi di Montevoglio e dell'Emilia.



Il presente Statuto consta di sette pagine e parte della ottava e sottoscritto dal Consiglio Direttivo in carica alla data dell'estensione.

Valsamoggia, 14 ottobre 2022

Gli estensori

Salvatore Caiazza (Presidente)

Marco Cacciari (Vicepresidente)

Benedetta Berghi (Tesoriera)

Federica Zelli (Segretaria)

Alessandro Ferrari (Consigliere)

Chiara Olivieri (Consigliera)

Marco Palmieri (Consigliere)

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E _____ 1 _____
Registrato al N. _____ 6611 _____ serie _____ 3



20/10/2022